

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"ANGELA TRA GLI ANGELI IN MEMORY APS"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Sapri (SA) un' Associazione denominata: "Angela tra gli Angeli in memory APS" (da ora in avanti denominata "associazione"), organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Decreto legislativo del 03 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare Il presente statuto.

Art. 2. L' Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione persegue fini di solidarietà sociale nei confronti di soggetti e categorie socialmente deboli e vulnerabili ed in particolare nei confronti delle famiglie delle persone vittime di incidenti stradali e/o affette da malattie al fine di garantirne la protezione sociale attraverso attività volontarie degli associati prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 4. L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare svolgendo attività nei settori dell'assistenza sociale con i seguenti scopi:

- realizzare attività atte a migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie di vittime di incidenti stradali, anche attraverso un supporto morale e materiale, come offrire solidarietà, prestare assistenza sociale e fare beneficenza;
- sviluppare laboratori e attività formative, culturali, sportive, musicali, artistiche, ricreative dirette a favorire l'aggregazione e la comunicazione verbale e non, quale supporto anche terapeutico (come ad esempio la musicoterapia) anche attraverso la creazione di un Coro musicale composto dagli associati o in collaborazione con professionisti esterni esperti, enti e/o organismi diversi;
- promuovere gare e manifestazioni culturali, sportive, musicali e ricreative, mostre e convegni e attività di formazione anche in collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordine e grado attraverso la partecipazione ai P.O.N indetti dal MIUR;
- promuovere ogni iniziativa di formazione utile a sensibilizzare i soggetti impegnati sulle tematiche di prevenzione ed educazione alla sicurezza stradale anche attraverso il coinvolgimento delle pubbliche istituzioni e dei diversi soggetti operanti nel settore della sicurezza stradale;
- promuovere e diffondere la cultura in materia di sicurezza stradale sul territorio anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse a disposizione del territorio;
- promuovere corsi di qualificazione per soccorso di primo intervento sanitario;
- svolgere attività di assistenza e formazione in tema di prevenzione, di soccorso e di supporto alle istituzioni in materia di incidente stradale, sia attraverso l'emergenza, sia attraverso l'intervento operativo personale o volontario degli associati al fine di assicurare l'incolumità pubblica in attesa della richiesta all'autorità preposta, collaborando con la medesima sino al termine dell'emergenza;
- svolgere attività connesse allo scopo associativo fra cui il servizio dei trasporti di persone con automezzi;
- ricevere donazioni e sottoscrizioni e raccogliere i fondi destinando gli stessi ai fini dell'associazione;

- partecipare quale socio ad altri circoli e/ associazioni aventi scopi analoghi garantendo la collaborazione per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi;
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere purchè non in contrasto con gli scopi e alle finalità dichiarate nel presente statuto

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale riportate secondo le lettere alfabetiche indicate dall'art. 5 c. 1 Del D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio (lett.a art 5 c. 1 Codice Terzo settore) 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5;
5. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
6. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo. In particolare l'Associazione promuoverà le Attività musicali attraverso manifestazioni musicali individuali e collettive mediante l'utilizzo anche del coro composto dagli associati o con l'ausilio di professionisti esterni.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5. Le attività di cui all'art. 4 sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessuno titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7. Per far parte dell'Associazione le persone o gli enti devono presentare domanda di ammissione scritta al consiglio direttivo il quale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte e ne comunicherà l'esito all'interessato. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Sono associati coloro che

sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano, all'atto dell' ammissione e successivamente ogni anno, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli ogni dell'associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art 8. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, di partecipare con diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché a tutte le altre assemblee,
- se di maggiore età, hanno il diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- di prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso i locali sede dell'associazione entro quindici giorni dalla richiesta. In particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con la seguente modalità: presa visione cartacea.
- il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo:

- di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
- svolgere le prestazioni fornite a titolo personale spontaneo e gratuito salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- versare la quota associativa annuale

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte (recesso);
- c) per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di esclusione il Consiglio Direttivo dovrà comunicare il provvedimento di esclusione all'assocaito dichiarato escluso ,il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione , può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. *Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Per eventuali soci minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca*

☐ *in via ordinaria:* 1) almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (e del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); 2) quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, 3) quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa;

☐ *in via straordinaria:* per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione scissione o trasformazione.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate o mediante invio di lettera non raccomandata o mediante sms o mail, da inviarsi a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: - sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14. *Ogni associato ha diritto al voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe (o nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500 ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe)*

Art. 15. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione la validità dell'assemblea prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali; ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ☐ approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o venga ritenuto opportuno il bilancio sociale); ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ☐ decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione; ☐ approva l'eventuale regolamento

dei lavori assembleari; ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera: ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per le eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Consiglio Direttivo

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 6 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti pubblici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività effettuati per conto dell'associazione entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali eventualmente partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea per la gestione dell'Associazione:

Nello specifico:

- ☐ elegge tra i propri componenti il vice-presidente e lo revoca;
- ☐ nomina il tesoriere e il segretario;
- ☐ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ☐ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- ☐ predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- ☐ predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. 2017 n. 117, individuando e documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse rispetto alle attività d'interesse generale;
- ☐ conferisce procure generali e speciali;

- ☐ assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ☐ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ☐ delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- ☐ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ☐ delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- ☐ stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- ☐ compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre (3) anni. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art 26 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere

attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

Organo di Revisione

Art. 27 - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) rendite patrimoniali, proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117;
- g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo dell'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Volontari - Lavoratori - Comitati Tecnici

Art.32. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderente agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 33. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del Dlgs. 03 luglio 2017 n. 117.

Art. 34. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nel rispetto dei seguenti limiti: Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Per la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione nell'ipotesi di scioglimento o estinzione, in primis, la scelta deve cadere su un'associazione che si interessi dei medesimi scopi.

Norme finali.

Art 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Sapri, li

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

ESSENTE *IN ROSSA DI BOLLO* *A SENSI DELL'ART. 82 C.5 D.LGS 117/2017*
IL Segretario

Il Presidente

Adelmo Zuccone

[Signature]